



COMUNE DI SORGO
(Provincia di Nuoro)

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n°10 del 24/03/2021)

Sommario

ART. 1 – PREMESSA E PRINCIPI	2
ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	3
ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 4 – PRINCIPI APPLICABILI ALLE PROCEDURE NEGOZiate	4
ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate	4
ART. 6 – AFFIDAMENTO DIRETTO AD ESECUTORE DETERMINATO SENZA LIMITI DI SOGLIA	5
ART. 7 – AFFIDAMENTO DI APPALTI ESCLUSI	5
ART. 8 – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	5
ART. 9 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	5
ART. 10 – VERIFICHE DEI REQUISITI	6
ART. 11 – CAUZIONI	6
ART. 12 – PROGRAMMAZIONE.....	6
ART. 13 – NORME FINALI.....	7

ART. 1 – PREMESSA E PRINCIPI

1.1 Il Comune di Sorgono (NU) (di seguito Comune), nell'affidamento dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori, agisce nel rispetto delle norme del D.lgs. n. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici, del Regolamento di attuazione di cui al Dpr. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, delle altre norme nazionali e regionali compatibili, dei provvedimenti attuativi a natura obbligatoria del D.lgs. n. 50/2016, nonché secondo le semplificazioni alla disciplina in materia che sono state introdotte dal D.L. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito in L. 120/2020.

1.2 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua formale approvazione, è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune e costituisce fonte integrativa e di dettaglio rispetto alla suddetta normativa.

1.3 In ogni caso, l'attività del Comune, finalizzata all'affidamento dei contratti disciplinati dal presente regolamento, è ispirata ai principi comunitari nonché, in particolare, ai principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016.

1.4 Le disposizioni di cui al presente regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, nelle more dell'approvazione di eventuali modifiche.

1.5 Tutti gli importi indicati nel presente regolamento sono da intendersi Iva esclusa.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO

2.1 Ai fini dell'individuazione della procedura di acquisto da utilizzare nel caso concreto è necessario stabilire se si tratti di un appalto di forniture e/o servizi ovvero di un appalto di lavori.

2.2 Per la scelta della procedura da applicare si fa, in via primaria, riferimento agli artt. 36 e 37 D.lgs. n. 50/2016: resta ferma la possibilità di procedere all'acquisizione del lavoro, bene e servizio anche secondo le altre modalità previste dal D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare dall'art. 63 ove ne ricorrano i presupposti.

2.3 Di seguito si individuano le modalità di acquisto per le diverse tipologie di contratti da affidare. Gli importi indicati sono da considerarsi al netto dell'Iva:

A) Servizi e forniture

Fatte salve le altre procedure di legge e ferma in ogni caso la normativa in ordine agli obblighi, ove applicabili al Comune, di utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o altri sistemi telematici, nonché gli obblighi, ove applicabili, di approvvigionamento tramite Consip S.p.a. o soggetto aggregatore, per gli acquisti di servizi e forniture che non siano esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici:

1. se il **valore del contratto è pari o superiore alla soglia comunitaria** di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 deve essere esperita una procedura ordinaria, applicando le disposizioni del Codice dei contratti pubblici;

2. se il **valore del contratto è inferiore alla soglia comunitaria** di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016:

2.1. può essere esperita una procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 36, co. 9, d.lgs. n. 50/2016;

2.2. può essere esperita una procedura negoziata secondo le seguenti modalità:

– valore del contratto **pari o superiore a € 75.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria**: svolgimento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, con invito a presentare un'offerta ad almeno 5 operatori economici;

– valore del contratto **pari o superiore ad € 20.000,01 ed inferiore ad € 75.000,00**: affidamento diretto adeguatamente motivato, previa comparazione di almeno 3 offerte economiche presentate da diversi operatori economici;

– valore del contratto **fino a € 20.000,00**: affidamento diretto adeguatamente motivato, senza alcun obbligo di confronto comparativo fra più offerte economiche. In tale fattispecie al fine di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa è opportuno, in sede di trattativa diretta, addivenire ad un ribasso congruo sul prezzo posto a base di gara.

Nel caso di servizi e forniture di particolare complessità o dove l'aspetto intellettuale o professionale sia ritenuto prioritario la soglia di € 20.000,00 può essere innalzata sino a € 40.000,00 dandone adeguata e dettagliata motivazione.

B) Lavori

Fatte salve le altre procedure di legge e ferma in ogni caso la normativa in ordine agli obblighi di utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o altri sistemi telematici, nonché gli obblighi, ove applicabili, di approvvigionamento tramite Consip S.p.a. o soggetto aggregatore, per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori il Comune procede secondo le seguenti modalità:

1. valore del contratto **pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie**: svolgimento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, con invito a presentare un'offerta ad almeno 15 operatori economici;
2. valore del contratto **pari o superiore ad € 350.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00**: svolgimento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, con invito a presentare un'offerta ad almeno 10 operatori economici;
3. valore del contratto **pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 350.000,00**: procedura negoziata previo invito ad almeno 5 operatori economici;
4. valore del contratto **pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00**: affidamento diretto adeguatamente motivato, previa comparazione di almeno 3 offerte economiche presentate da diversi operatori economici;
5. valore del contratto **fino a € 40.000,00**: affidamento diretto adeguatamente motivato, senza alcun obbligo di confronto comparativo fra più offerte economiche.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento di cui al presente regolamento deve essere nominato un Responsabile del Procedimento.
- 3.2 Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, nonché, ove previsto nell'atto di nomina, alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.
- 3.3 Il Comune nominerà un Direttore dei Lavori o un Direttore dell'esecuzione del contratto laddove tale funzione non sia assegnata o non sia assegnabile al Responsabile del Procedimento.

ART. 4 – PRINCIPI APPLICABILI ALLE PROCEDURE NEGOZiate

- 4.1 Si applicano i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016.
- 4.2 Il Comune deve dare attuazione al criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la possibilità, da motivare adeguatamente nella decisione a contrarre e/o negli atti di gara, di consentire la partecipazione alla procedura negoziata dell'aggiudicatario uscente del lavoro, servizio o fornitura e/o del candidato invitato alla precedente procedura e non affidatario.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate

- 5.1 Nel caso in cui si effettui l'acquisizione con procedura negoziata, si applica quanto previsto dall'art. 36 D.lgs. n. 50/2016.
- 5.2 L'effettuazione di una procedura negoziata mediante RDO su MePA non costituisce eccezione ad alcuna delle norme applicabili alla procedura negoziata di cui al D.lgs. n. 50/2016.
- 5.3 Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, l'aggiudicatario sarà individuato dal Responsabile del Procedimento o da persona dallo stesso delegata, eventualmente con l'ausilio di ulteriori soggetti dell'Ente a supporto, o da un seggio di gara appositamente costituito e

presieduto dal Rup. Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si procederà alla nomina una Commissione Giudicatrice.

5.4 I plichi, le buste contenenti la documentazione amministrativa e quelle contenenti le offerte sono aperti in seduta pubblica, anche in caso di gara telematica. Il luogo, il giorno e l'ora delle sedute pubbliche sono pubblicati, almeno due giorni prima, sul profilo del committente.

5.5 L'Avviso sui risultati delle procedure di cui al presente articolo è pubblicato sul profilo del committente.

5.6 La stipula del contratto di affidamento deve avvenire previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta – secondo le modalità di cui al successivo art. 10 – e può consistere in apposito scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi come richiesti nella lettera di invito, tenuto conto delle eventuali migliorie previste in sede di offerta, ai sensi dell'art. 32 D.lgs. n. 50/2016.

5.7 I contratti sono conclusi, in ogni caso, con modalità elettronica: gli affidatari, pertanto, devono curare di essere in possesso, a tal fine, oltre che di un valido ed attivo indirizzo di posta elettronica certificata (pec), di un valido ed attivo kit di firma digitale.

ART. 6 – AFFIDAMENTO DIRETTO AD ESECUTORE DETERMINATO SENZA LIMITI DI SOGLIA

6.1 L'affidamento diretto è consentito, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. n. 50/2016, senza limiti di importo, qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.

6.2 In tal caso l'affidamento dovrà essere motivato in relazione ai casi tassativi che giustificano la deroga all'evidenza pubblica.

6.3 Nel caso di appalti pubblici di forniture l'affidamento diretto è inoltre consentito, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. n. 50/2016, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi il Comune ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni.

ART. 7 – AFFIDAMENTO DI APPALTI ESCLUSI

7.1 L'affidamento di appalti esclusi è regolato dal d.lgs. n. 50/2016, ed avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 d.lgs. n. 50/2016.

7.2 Il Comune si riserva la facoltà di svolgere le procedure di acquisizione di appalti esclusi richiamando di volta in volta le norme del presente regolamento e/o specifiche norme del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 8 – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

8.1 In tutte le ipotesi in cui l'affidamento del contratto avvenga con affidamento diretto o previo invito a presentare offerta, gli operatori economici da invitare potranno essere scelti, nel rispetto del principio di rotazione, da un elenco degli operatori economici tenuto dal Comune (Albo Fornitori), ove ed allorquando costituito, ferma la possibilità di ricorrere ad operatori non iscritti qualora l'elenco non sia idoneo o sufficiente.

8.2 Il funzionamento del suddetto elenco, le condizioni e le modalità di iscrizione, nonché il suo aggiornamento potranno essere disciplinati, in conformità alla normativa vigente, in un separato provvedimento. Nel medesimo provvedimento sarà altresì disciplinata la modalità di applicazione del principio di rotazione ai soggetti presenti all'interno dell'Albo, ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata o al confronto concorrenziale tra preventivi.

ART. 9 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

9.1 Nelle more della costituzione dell'Albo fornitori, il Comune procederà ad individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate mediante previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale.

9.2 L'avviso di manifestazione di interesse deve indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, nonché le ulteriori informazioni utili alla partecipazione. Deve altresì indicare le modalità con cui saranno selezionate le manifestazioni di interesse pervenute, specificando in particolare se saranno tenute in considerazione tutte quelle pervenute

oppure come sarà data applicazione al principio di rotazione, salvo adeguata motivazione in caso di non applicabilità del medesimo.

9.3 Il periodo di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse è, di norma, pari a 15 giorni naturali e consecutivi, compresi i giorni festivi. Per motivate ragioni di urgenza, il Comune può ridurre tale termine, comunque mai inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi.

9.4 La selezione degli operatori da invitare alla procedura avviene fra coloro che hanno dato riscontro all'avviso di manifestazione di interesse, che siano in possesso dei requisiti richiesti. In caso di numero sovrabbondante di operatori rispetto a quello indicato nella manifestazione di interesse, il Comune si riserva di procedere mediante sorteggio in seduta pubblica degli operatori da invitare o comunque mediante altro metodo, sempre nel rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento. Del sorteggio verrà redatto un verbale.

9.5 In caso di numero inferiore di operatori rispetto a quello indicato nella manifestazione di interesse, il Comune integrerà il novero degli operatori stessi da invitare mediante selezione discrezionale di soggetti ulteriori operanti nel settore oggetto dell'affidamento, individuati mediante sommaria indagine di mercato.

9.6 In casi eccezionali, il Comune potrà procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare sulla base di una propria informale indagine di mercato: devono in ogni caso esplicitarsi le motivazioni che hanno impedito o sconsigliato la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.

9.7 Nelle more della costituzione dell'Albo fornitori, i nominativi degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento diretto che prevedono la comparazione di più offerte economiche saranno individuati dal Responsabile del procedimento.

ART. 10 – VERIFICHE DEI REQUISITI

10.1 Ogni affidamento d'importo superiore a € 10.000,00 per l'acquisto di servizi e forniture e d'imposto superiore a € 20.000,00 per l'acquisto di lavori deve essere accompagnato da un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti di cui al DPR. n. 445/2000, secondo l'apposito modello predisposto dal comune, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 e di carattere speciale, ove previsti.

10.2 Il Comune procederà alla verifica delle autocertificazioni presentate dall'aggiudicatario.

ART. 11 – CAUZIONI

11.1 Il Comune ha la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Dlgs. n. 50/2016, in casi specifici e alle condizioni di cui al comma 11 del medesimo art. 103. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 12 – PROGRAMMAZIONE

12.1 Ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. n. 50/2016, il Comune adotta:

– un programma biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 10.000,00;

– un programma triennale per i lavori di valore stimato pari o superiore a € 20.000,00.

12.2 I suddetti documenti devono essere coerenti con quanto indicato nel bilancio di previsione del Comune.

ART. 13 – NORME FINALI

13.1 Ogni affidamento d'importo superiore a € 10.000,00 per i servizi e forniture e a € 20.000,00 per i lavori dev'essere preceduto da apposita decisione a contrarre. In caso di affidamenti d'importo inferiore ai precedenti decisione a contrarre può essere ricompresa nel medesimo atto di affidamento.

13.2 Nessun affidamento può subire un artificioso frazionamento finalizzato a ricondurne l'esecuzione alla disciplina di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016.

13.3 Per quanto concerne l'esecuzione del contratto, si applicano le norme di legge.

13.4 Per quanto qui non espressamente richiamato, vale il richiamo integrale di cui all'art. 1 alle norme regolatorie della materia dei pubblici affidamenti.